

Roma, 9 MAR. 1966

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Divisione I[^] - Sez. I[^] -
Prot. N. 512397/A.2.50

Dei

Dei

OGGETTO: Anticipata occupazione di aree demaniali marittime ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione. -

Circolare n. 89

Serie II[^]

Titolo: Demanio Marittimo.

| | |
|----------------------|-------------|
| CAPITANERIA DI PORTO | |
| NO | |
| Prot. N. | 8244 |
| Data | 28 MAR 1966 |
| Cat. | VI-9 |

- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
GENOVA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
NAPOLI
- AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI
VENEZIA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
PALERMO
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
CIVITAVECCHIA
- e, per conoscenza:
- A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

Come è noto, questo Ministero, con Circolare n.64 - Serie II[^] - in data 5 settembre 1963, ebbe a prospettare alle Autorità e agli Enti in indirizzo il grave problema, tuttora insoluto, dell'avvenuto rilascio, in epoche diverse, e talvolta molto remote, di atti di sottomissione, ai quali, per i motivi più vari, non ha poi fatto seguito l'atto formale.

Con la Circolare del 1963, si raccomandava altresì vivamente di fare di tutto affinché a dette regolarizzazioni venisse ottemperato nel tempo più breve possibile e ciò per i motivi nella Circolare stessa ben dettagliati, sicchè, a distanza di due anni, si appalesa l'opportunità di constatare l'attuale stato del problema allora sollevato.

Mentre, con la presente Circolare, si confermano, in tutto e per tutto, i principi e le raccomandazioni allora enunciati, si prega no le Autorità e gli Enti in indirizzo di voler comunicare il numero degli atti di sottomissione, attualmente in corso di validità, nel territorio dagli stessi amministrato, distinguendo gli atti rilasciati dalle Direzioni Marittime da quelli rilasciati dal Ministero.

Infine, poichè primo motivo delle passate e presenti sollecitazioni è quello della tutela dell'interesse dello Stato e poichè, d'altra parte, per l'esperienza, si ha motivo di ritenere che a molti degli atti di sottomissione non abbia potuto far seguito l'atto formale unicamente per la non ancora avvenuta determinazione del canone ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n.1501, si rappresenta la necessi

.../...

rà, in tali casi, di invitare i titolari degli atti di sottomissione in parola a versare una cauzione di entità non inferiore all'ammontare dei canoni maturati a tutt'oggi, sia pure prendendo a base la misura di canone concordata in loco, e ciò tanto più che la stessa viene di solito confermata dagli Organi Centrali.

E' implicito che la mancata adesione da parte del titolare dell'atto può comportare la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi della facoltà concessale dall'art. 38 del Codice della Navigazione ultimo comma, e cioè che, in caso di rifiuto della concessione (e ben può rifiutarsi una concessione a chi non ottemperi ad una plausibile richiesta dell'Amministrazione), potrà essere imposta, al richiedente, la demolizione delle opere eseguite e la rimessione dei beni nel pristino stato.

Ulteriore motivo da prospettare per le vie brevi agli interessati e che dovrebbe rendere preferibile anche da parte loro la regolamentazione di tali situazioni mediante la stipula dei prescritti atti formali deve ravvisarsi nell'impossibilità in cui versa questa Amministrazione, attesa la natura precaria del rapporto posto in essere con il rilascio degli atti di sottomissione, di consentire durante la loro validità, qualsiasi forma di subingresso - sia mortis causa che in ter vivos - negli atti medesimi e la costituzione di ipoteche sulle opere costruite, tutti fatti, questi, invece ipotizzabili, previa beninteso la richiesta autorizzazione dell'Autorità concedente, in regime di atti pluriennali.

A tali principi vorranno, ovviamente, attenersi gli Uffici in indirizzo nell'adottare le decisioni di loro competenza sulle domande presentate per gli scopi predetti dai titolari degli atti di sottomissione, mentre è, altresì, implicito che, qualora di fatto vengano ugualmente a determinarsi rapporti del genere, resta salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi di quanto dispone l'art. 38 del Codice della Navigazione.

Si resta in attesa di conoscere l'esito dell'azione che verrà svolta agli scopi suddetti.

Si allega una copia della Circolare n. 64 in data 5 settembre 1963 per il Consorzio Autonomo del porto di Civitavecchia.

I L M I N I S T R O

F.to NATALI



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

Ragnisco